

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sunità Pubblica Volorinaria , la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generalo della Sanità Animalo o del Farmaco Veterinario UFFICIO III

REGIONI E PROVINCE AUTONOME ASSESSORATI ALLA SANITA' SERVIZI VETERINARI LORO SEDI

II.ZZ.SS LORO SEDI

e.p.c.

CEA Torino

ISS Roma Ministero della Salute 0025344-P-23/12/2008



PROT. N.

OGGETTO: MODIFICA DELLA SORVEGLIANZA DELLA BSE IN ITALIA.

L'articolo 6 paragrafo 1 ter, del Regolamento 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi, ha introdotto la possibilità da parte degli Stati membri di poter accedere ad una sorveglianza attiva modificata, nel caso sia possibile dimostrare un miglioramento della situazione epidemiologica della BSE.

A tal fine l'Italia ha presentato nel luglio del 2008 un dossier, valutato positivamente da uno specifico gruppo ad hoc istituito dalla Commissione UE.

Nel medesimo periodo l'EFSA ha emesso due pareri scientifici, che evidenziavano un basso livello di rischio, nel caso venisse adottata una sorveglianza su tutti i bovini di età superiore ai 48 mesi di età

Sulla base delle valutazioni positive dei gruppi ad hoc e del parere EFSA la Commissione ha proposto una modifica della sorveglianza attiva prevedendo di portare a 48 mesi l'età dei bovini da campionare per BSE sia nella categoria regolarmente macellati che a rischio

Tale proposta è stata formalizzata in un decisione Comunitaria approvata nel Comitato veterinario permanente e pubblicata nella GUCE del 5 dicembre u.s. (Dec 2008/908/CE).

La Decisione prevede pertanto il campionamento per BSE <u>dei soli bovini di età superiore ai 48 mesi appartenenti alle categorie a rischio (macellazione d'urgenza, differita, morti) e regolarmente macellati a partire dal 1° gennaio 2009.</u>

La Decisione contiene la lista degli Stati membri che beneficeranno del nuovo programma di sorveglianza che viene allegata alla presente.

Si sottolinea infine che gli Stati UE che non rientrano nella lista dovranno per il momento proseguire con il precedente sistema di sorveglianza.

Ciò implica che bovini <u>nati</u> in Stati membri non in lista e macellati nel nostro paese dovranno essere campionati secondo gli attuali criteri (24 mesi categorie a rischio e 30 regolarmente macellati) indipendentemente se hanno soggiornato o meno in Stati membri autorizzati ad effettuare la nuova sorveglianza.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Andrea Maroni Ponti

IL DIRETTORE GENERAL

ALLEGATO

Elenco degli Stati membri

- Belgio
- Danimarca
- Germania
- Irlanda
- Grecia
- Spagna
- Francia
- Italia
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Austria
- Portogallo
- FinlandiaSvezia
- Regno Unito